

COPIA

N. 8/17 Mod. 31



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Lecco

Alla Corte d'Appello
di Milano

DICHIARAZIONE DI APPELLO

- art. 570 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero dott. Paolo Del Grosso

Letti gli atti del procedimento N. 441/13 R.G. notizie di reato Mod. 21, nei confronti di:

• **DE CAPITANI Giorgio**, nato a Santa Maria di Rovagnate (CO) il 18.04.1938, elettivamente domiciliato in Merate (LC) Viale Cornaggia nr. 2 presso lo studio legale del difensore di fiducia **Avv. TAMBURINI Emiliano** del Foro di Lecco e difensore di fiducia **Avv. RIGAMONTI Marco** del Foro di Lecco con studio legale a Lecco in Viale Turati nr. 71.

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 595 co. 1 e 3 c.p., perché, in data 06 ottobre 2010, con la pubblicazione dell'articolo di stampa dal titolo "Grazia Graziadei del TG1. Vergogna" apparso sul sito web "Dongiorgio.it", mediante una serie di affermazioni ed argomentazioni diffamatorie, riportate nel testo che qui deve intendersi integralmente trascritto e che costituisce parte integrante del presente capo d'imputazione offendeva la reputazione di Graziadei Grazia, giornalista RAI, paragonata ad una " ... prostituta all'antica, una meretrice che per scelta dona piacere per strada ad un pugno di sconosciuti dalla mattina alla sera per un pugno di euri ... " ed al cui confronto la "donna di strada" veniva ritenuta " ... più degna del mio rispetto, del rispetto di chiunque altro, questa puttana da quattro soldi, di una inviata come Grazia Graziadei "; successivamente, in data 31 maggio 2011, nel testo dell'articolo " E ora a noi due ... " , pubblicato sul sito web "Dongiorgio.it", articolo che qui deve intendersi integralmente trascritto, inseriva affermazioni denigratorie nei confronti di Graziadei Grazia, giornalista RAI, che indicava come " *devota leccaculo* ", " *schiaiva* ", " *schiaivetta* " e che, in generale, descriveva come dotata di scarsa o nulla indipendenza nei confronti del "potere", in tal modo offendendo la reputazione della predetta.
In luogo sconosciuto in data 06 ottobre 2010 e 31 maggio 2011.

DICHIARA

con il presente atto di proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di

Lecco - in composizione monocratica – emessa il 26.10.16, depositata il 24.12.16, R.G. 128/16, limitatamente alla parte nella quale veniva assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato per l'episodio del 6.10.10, per i seguenti

MOTIVI

Il Tribunale ha assolto l'imputato per l'episodio del 6.10.16 ritenendo che l'imputato abbia inteso esercitare il suo preteso diritto di cronaca, limitandosi a pubblicare sul proprio sito uno scritto altrui, in assenza di "*deliberata volontà di offendere*" (pag. 12 della sentenza).

Il ragionamento del Giudicante non convince sotto diversi aspetti.

In primo luogo, anche la mera riproduzione grafica di dichiarazioni diffamatorie altrui configura il reato di diffamazione aggravata, soprattutto se non accompagnata da valutazioni con le quali l'autore della pubblicazione si dissocia dal contenuto delle predette dichiarazioni:

Sez. 5, Sentenza n. 5313 del 08/04/1999

In materia di diffamazione a mezzo della stampa, la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi, lesive dell'altrui reputazione, costituisce veicolo tipico di diffusione delle stesse. Il giornalista, pertanto, partecipa alla diffamazione con il proprio contributo causale e ne risponde secondo lo schema del concorso di persone nel reato, ove il fatto non sia giustificato dallo "ius narrandi" collegato al limite della verità della notizia, che egli ha il dovere di controllare, per evitare che la stampa diventi "cassa di risonanza" delle contumelie e delle malevoli critiche di terzi.

Sez. 5, Sentenza n. 480 del 20/10/1983

La pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi, che siano lesive della reputazione altrui, costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione. A questa il giornalista partecipa con apporto causale predominante e ne risponde, entro lo schema del concorso di persone nel reato, qualora il fatto non sia giustificato dall'esercizio dello ius narrandi, collegato al limite della verità della notizia, che egli ha il dovere giuridico di controllare, per evitare che la stampa, deviando dalla sua retta funzione informatrice, si trasformi in "cassa di risonanza" delle offese della reputazione. Ne' ha rilievo che il giornalista non sia d'accordo con le opinioni manifestate dall'intervistato, essendo all'uopo sufficiente la volontaria diffusione della dichiarazione diffamatoria.

Sez. 5, Sentenza n. 42755 del 17/05/2016

In tema di diffamazione tramite intervista televisiva diffusa successivamente su rete internet, sussiste la responsabilità penale del giornalista che non manifesti distacco dalle affermazioni dell'intervistato che risultino prive di verosimiglianza e tali da indurre discredito sulla persona offesa.

Rispetto al reato di diffamazione, sono infatti pacifici sia il contributo causale di colui che pubblica dichiarazioni offensive altrui, sia l'oggettiva valenza diffamatoria di tale condotta (cioè l'oggettiva lesione del bene giuridico tutelato dell'onore e della reputazione avviene anche con la semplice pubblicazione di dichiarazioni altrui).

In relazione poi all'elemento soggettivo, deve rimarcarsi che, contrariamente a quanto sembra sostenere il Giudicante quando afferma che non vi è stata "*deliberata volontà di offendere*", la norma incriminatrice non richiede affatto l'intenzione di offendere (*animus diffamandi*), essendo sufficiente la consapevolezza di riferire delle espressioni oggettivamente offensive:

Sez. 5, Sentenza n. 4364 del 12/12/2012

In tema di delitti contro l'onore, ai fini della sussistenza dell' elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l'"animus iniurandi vel diffamandi", essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente.

Sez. 5, Sentenza n. 6671 del 15/10/1987

Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico nei delitti di diffamazione, non è necessaria l'intenzione di offendere la reputazione della persona (animus diffamandi o denigrandi), ma basta il dolo generico, cioè la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere l'altrui reputazione.

Ma vi è di più.

In atti vi è la prova che l'imputato, in relazione all'episodio del 6.10.10 non volesse meramente riportare le dichiarazioni altrui, effettuando una artigianale e asettica rassegna stampa. Vi è prova, invece, che lo stesso abbia fatto proprie tali dichiarazioni diffamatorie, condividendone il contenuto e la valenza offensiva.

Tale prova è rappresentata proprio dal comportamento successivo dell'imputato, integrante peraltro nuovamente il reato di diffamazione aggravata per l'episodio del 31.5.2011.

L'aver posto in essere, a distanza di appena alcuni mesi, il medesimo comportamento diffamatorio, attraverso la pubblicazione di un proprio scritto, riprodotto sostanzialmente i medesimi argomenti offensivi di quello del 6.10.10 (ragion per cui l'imputato è stato condannato con la stessa sentenza), non può non avere una enorme incidenza sulla ricostruzione dell'elemento soggettivo del primo episodio.

Infatti, il comportamento successivo alla condotta dell'agente, assume, da sempre, un'importanza fondamentale per l'accertamento del dolo, anche nella forma del dolo eventuale (Cass. Pen. Sez. 5 , n. 23992 del 23/02/2015; Sez. 2 , n. 6847 del 21/01/2015; Sez. U , n. 38343 del 24/04/2014; Sez. 6 , n. 10813 del 22/09/1994; Sez. 2 , n. 14990 del 11/07/1977; Sez. 2 , n. 6350 del 28/01/1974; Sez. 2 , n. 4827 del 14/12/1973; Sez. 1 , n. 6782 del 21/02/1973; Sez. 2 , n. 2288 del 19/11/1969; Sez. 2 , n. 1818 del 17/11/1967).

Si pensi al caso in cui un soggetto spari ad un uomo da una certa distanza ferendolo ad una gamba. In assenza di altri dati si potrebbe sostenere l'esistenza del solo dolo di lesioni aggravate, anziché quello del tentato omicidio. Qualora lo stesso soggetto, però, dopo alcuni mesi, spari allo stesso uomo a poca distanza, attingendolo al cuore e uccidendolo, si potrebbe davvero dubitare che quella prima condotta di lesioni non debba essere riqualificata in tentato omicidio? Anche in tal caso, il comportamento successivo appare tale da "colorare" quello precedente di una valenza inequivocabile. Nel senso che non potrà dubitarsi che anche nel primo episodio l'agente avesse voluto uccidere e non soltanto ferire la persona offesa.

Mutatis mutandis, occorre applicare il medesimo ragionamento al caso in questione: se davvero l'imputato il 6.10.10 avesse voluto soltanto riportare il pensiero altrui senza nessuna adesione allo stesso, non avrebbe scritto il testo del 31.5.11, non solo difendendo le precedenti dichiarazioni, ma ribadendole con un contenuto del tutto analogo.

Tanto ciò premesso,

CHIEDE

che, in riforma parziale della sentenza sopra indicata, l'imputato venga condannato anche per l'episodio del 6.10.10 alla pena che si riterrà di giustizia.

Lecco, 16.1.17

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Paolo Del Grosso





Op. mele

UNEP - TRIBUNALE DI LECCO

Cron. **209/ 1**

Mod. B/Ag 0 2017

Data Rich. 17/01/2017

Ud.

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE **URGENTE** 

Richiedente **TRIBUNALE**

DI LECCO

Sez.

Scad.

Num. R.G. **128/16**

Copia

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato l'atto allegato a
DE CAPITANI GIORGIO ELETT. DOM. C/O STUDIO TAMBURINI AVV. EMILIANO
MERATE - VIALE CORNAGGIA, 2

A mani di *dello nome del destinatario, tele notificato*

- impiegata collega di studio
- capace e convivente, t.q., che si incarica della consegna al destinatario/domiciliatario momentaneamente assente in busta chiusa e sigillata recante il numero cronologico

1° accesso ore

oggi 18/01/2017

Trasferte	2,18
Spese Postali	7,95
Totale specifica	10,13

[Signature]
L'Ufficiale Giudiziario **B3**
PEZZELLA NADIA